

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e dagli art. 173 e ss. e 329
e ss. del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006)
Approvato dal Liquidatore con determina n.13 del 15.10.2014

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dagli art. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006), secondo le modalità, l'oggetto e i limiti riportati negli articoli seguenti e in osservanza della normativa e dei principi indicati all'art. 2;
2. In caso di contratti misti, ovvero contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 2 – Normativa di riferimento, principi e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel:
 - Articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) artt.173 e ss. e 329 e ss.;
 - Legge Regionale 12/2011 che recepisce in Sicilia il D.lgs. n.163/2006;
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi si ispiri a criteri di semplificazione, economicità, efficienza e massima trasparenza nei procedimenti, pubblicità, programmazione, correttezza e regolarità dei processi di acquisto, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proporzionalità, tempestività e continuità dei servizi.

Articolo 3 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia è consentita fino all'importo di € 207.000,00 (soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all'art.248 del Codice dei contratti pubblici) nonché nei casi particolari previsti dall'art. 6 del presente Regolamento. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'I.V.A. Nessun lavoro, servizio o fornitura di importo superiore a quello su indicato potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto applicando le disposizioni regionali, nazionali e/o comunitarie in materia.

Articolo 4 – Responsabile del Procedimento (R.U.P.)

Il Rappresentante Legale della Società (Organo Amministrativo) o il Dirigente richiedente, nell'ambito delle proprie competenze, nominano il Responsabile Unico del Procedimento il quale cura l'esecuzione degli interventi in economia nel rispetto delle disposizioni previste da Codice dei contratti pubblici in quanto applicabili. Il R.U.P. vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto al successivo art. 16.

SINERT



Messinambiente S.p.A. in liquidazione
Ufficio: MESSINA 98122 - via Dogali, 50
tel. 090 6409927 - 090 6411761 - 090 6411866
fax 090 6782147 - www.messinambiente.it

Sede Legale:
Messina 98124 - via Salandra
Cap. Soc. € 1.053.061,94 I.v. - p.iva e cod. fisc. 02093260830
Iscrizione C.C.I.A.A. Messina 169515 - Reg. Soc. Inib. Messina 31156/1988

Articolo 5 – Tipologie di lavori, servizi e forniture

Nei limiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di lavori, servizi e beni indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Tipologie di lavori

- Manutenzione o riparazioni di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili o non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt.55, 121, 122 del Codice dei contratti pubblici;
- Manutenzione opere o impianti;
- Riparazioni urgenti nei Centri Comunali di Raccolta, nelle isole ecologiche e in tutti gli impianti di competenza della società, nonché loro pertinenze, per guasti e/o rovina di manufatti causati da avvenimenti accidentali, nei limiti strettamente necessari per ristabilire il normale uso;
- Manutenzione e ristrutturazione immobili di proprietà di Messinambiente S.p.A. e loro pertinenze;
- Lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di immobili con relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto dalla società o in uso alla stessa nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- Lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente esperite le procedure di gara;
- Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- Manutenzione e riparazione d'impianti di illuminazione e affini;
- Manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti;
- Manutenzione e riparazione automezzi, mezzi d'opera e attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali;

Tipologie di beni

- Libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- Acquisto, noleggio di automezzi, parti di ricambio, carburante e lubrificanti;
- Apparecchiature informatiche;
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze e uffici aziendali;
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- Beni ed apparecchiature necessarie per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- Beni mobili, fotocopiatrici, fax, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali;
- Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;
- Beni di consumo per espletamento servizi (Ramazze, Guanti, Materiale assorbente e quant'altro necessario);
- Beni e interventi necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- Cancelleria;
- Materiale di ferramenta;
- Materiale e strumentazione per l'elettricità e forme diverse di energia;
- Programmi informatici;
- Locazioni di beni mobili ed immobili, locazioni finanziarie;
- Lavori di stampa, eliografia, tipografia, grafica anche utilizzando mezzi di tecnologia audiovisiva o elettronica, rilegatura libri e pubblicazioni;

Tipologie di servizi

- Servizi di trasporto in genere (autonoleggio, trasporto persone, servizi di trasloco e/o facchinaggio interno);
- Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- Servizi di vigilanza e sicurezza;
- Servizi alberghieri, partecipazione e/o organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Società, ivi comprese le spese per ospitare i relatori;
- Servizi di pulizia, derattizzazione e disinfezione dei locali/strutture, servizio di espurgo pozzi neri;
- Servizi di assistenza tecnica hardware e software per attrezzature informatiche e per la manutenzione di fotocopiatrici e macchine per l'ufficio;
- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature aziendali e altri beni mobili in genere;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, di consulenza del lavoro, contabile, tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- Servizi di esecuzione e/o esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua, telefonici e di cablaggio;
- Servizi di telefonia fissa e mobile;
- Servizi di collocamento, reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il Lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché servizi di ricerca di mercato di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- Servizi di formazione e perfezionamento del personale, partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indette da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
- Servizi di mensa o ristorazione;
- Servizi di pulizia;
- Servizi di stampa, tipografia, litografia, traduzione, rilegatura;
- Servizi medici e sanitari;
- Spese per rappresentanza;

Si precisa che l'elencazione su riportata è puramente esemplificativa e pertanto il ricorso alle acquisizioni in economia è comunque consentito, nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme del presente Regolamento, anche per categorie di beni, servizi e lavori qui non elencate.

Il ricorso alla procedura in economia va valutato anche in relazione alla necessità di garantire, in motivate ed oggettive situazioni, la continuità dei servizi di igiene ambientale la cui interruzione comporta il rischio della produzione di danni gravosi alle condizioni igienico-sanitarie cittadine pregiudicando l'efficienza e l'efficacia dei servizi medesimi.

Articolo 6 – Altri casi

Oltre ai casi previsti dall'art. 3, il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia è consentito nelle seguenti ipotesi:

- Risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- Acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

- Interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- Per ogni altra fattispecie di lavoro/fornitura/servizio non previsti nel presente Regolamento e ritenute necessarie al buon andamento del servizio.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- **In amministrazione diretta:** in questo caso, sotto la direzione del R.U.P., la Società organizza ed esegue i servizi e/o lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie per i lavori. La spesa complessiva non può superare la somma di € 40.000,00;
- **Cottimo fiduciario:** è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, secondo le procedure e le modalità specificate ai successivi articoli.

Articolo 8 – Procedura del cottimo fiduciario (Affidamento diretto) – Acquisizioni per importi inferiore a quarantamila euro.

- Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro iva esclusa il R.U.P. può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dall'art. 28 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo il meccanismo di revisione periodica di cui al successivo art. 248;
- Alle ditte andranno comunicati, anche attraverso lettera, fax o rete telematica i dati essenziali della fornitura, del servizio o del lavoro;
- Di quanto sopra dovrà essere redatto, a cura del R.U.P., apposita relazione di negoziazione (o apposita documentazione) comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene, servizio o lavoro e dell'affidamento degli stessi;
- Con le medesime modalità si potrà procedere, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, nei casi previsti dall'art.57 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in tema di procedure negoziate.

Articolo 9 – Procedura del cottimo fiduciario – Acquisizioni per importi pari o superiori a quarantamila euro.

- Per beni, servizi e lavori di importo pari o superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia di cui al precedente art.3, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di massima trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di:
 - Indagini di mercato da effettuarsi secondo le forme di rilevazione più idonee in relazione alla tipologia di bene o di servizio da acquisire;
 - Consultazione di elenchi di operatori economici, predisposti dalla stazione appaltante, previa pubblicazione di avvisi, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia;
- Non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti, dietro valutazione discrezionale del R.U.P.:

- Quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, non risulta iscritta alcuna impresa, o ne risulti una sola;
- Quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, nessuna delle imprese iscritte in elenco risulta disponibile nel termine indicato dal R.U.P.;
- Gli elenchi, attualmente in fase di approntamento, predisposti sono sempre aperti all'iscrizione di operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati (con cadenza almeno annuale). Agli elenchi di operatori economici, tenuti dalla stazioni appaltanti, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta che siano in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. Al fine della predisposizione degli elenchi la Società può promuovere anche l'automatica implementazione degli stessi elenchi con cataloghi elettronici e con gli ulteriori informazioni derivate dal mercato elettronico;
- Sono esclusi dalle procedure per l'affidamento dei contratti i fornitori e i prestatori di servizi che, nell'esecuzione di contratti stipulati con la Messinaambiente S.p.A. o altro soggetto pubblico, si siano resi colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale. Sono, altresì, esclusi quei concorrenti che si trovino in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alla gare per l'affidamento di appalti pubblici;
- Ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisizione in economia di cui al presente Regolamento può essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Articolo 10 – Provvedimenti per i lavori in caso di urgenza e somma urgenza

- Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori;
- In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il R.U.P. e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 del Regolamento di attuazione del codice, l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal R.U.P. o dal tecnico;
- Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5 del Regolamento di attuazione del codice;
- Il Responsabile del procedimento o il tecnico compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che provvede all'approvazione dei lavori;
- Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione della spese relative alla parte dell'opera e dei lavori realizzati

Articolo 11 – Pubblicità

- Le procedure effettuate ai sensi del presente Regolamento, di importo superiore a quarantamila euro, oltre IVA, e fino alla soglia di cui al precedente art. 3, si intendono sempre aperte e, dunque, con la possibilità di accogliere (nei termini e con le modalità prescritte), anche offerte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestassero l'interesse a partecipare alla procedura;
- Le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono pubblicizzate mediante pubblicazione sul sito web aziendale entro le 24 ore successive all'invio delle lettere di invito trasmesse alle ditte individuate;
- Nel caso si ritenesse opportuno, in relazione all'oggetto e all'importo della gara, potranno essere previste, in aggiunta, altre forme di comunicazione ritenute idonee, compresa la pubblicazione dell'avviso sui siti web del Comune di Messina e della Regione Siciliana, su quotidiani a diffusione regionale o nazionale o sulla G.U.C.E.;
- Tali disposizioni si intendono riferite sia al momento di indizione della procedura, sia in relazione all'esito della stessa.

Articolo 12 – Invito a presentare l'offerta

- Per le acquisizioni di beni, servizi, e lavori ai sensi del precedente art. 9, la lettera di invito e gli eventuali allegati da inviare, con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail ecc.) agli operatori economici, ai fini della presentazione delle relative offerte, devono contenere:
 - L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto con l'esclusione dell'IVA;
 - L'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione e del relativo termine;
 - L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - Le modalità di presentazione dell'offerta;
 - Le garanzie richieste al contraente, ai sensi del successivo art.15;
 - Il termine di presentazione delle offerte;
 - Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - L'importo a base della richiesta d'offerta;
 - Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs. n.163/2006;
 - Gli elementi di valutazione, e i relativi pesi, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - L'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta;
 - La misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti;
 - L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - L'indicazione, ai sensi della normativa vigente, dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso nel caso di esistenza di interferenze. In tal caso, sarà allegato alla lettera di invito il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
 - I requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006 nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto;
 - Specifica dichiarazione, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana" di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);

- Specifica dichiarazione, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. di impegno ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, in cui la Stazione Appaltante potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto;
- Quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
- Il termine di ricezione delle offerte non può essere, di norma, inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito, tuttavia, nei casi di particolare urgenza, potranno essere previsti tempi di ricezione abbreviati, ma che comunque non potranno essere inferiori a cinque giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito;
- Il plico contenente l'offerta deve essere chiuso e integro e deve garantire che non sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta. Esso, insieme a debita lettera di accompagnamento, deve pervenire, entro il termine fissato, presso l'Ufficio di Protocollo della Messinambiente S.p.A.;
- La lettera di invito può prevedere la possibilità di richiedere la produzione di campionatura, ai fini dell'emissione del necessario parere di conformità tecnica, in tal caso, la ditta offerente, sarà invitata a produrre campionature e/o documentazione tecnico-scientifica adeguata, con costi a proprio carico, affinché l'azienda possa esprimere un preciso giudizio in merito. La campionatura verrà restituita a richiesta e a spese delle ditte partecipanti alla gara;

Articolo 13 – Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie

- La valutazione delle offerte, ricevute nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito, che vengono aperte in apposita seduta pubblica, è effettuata dal R.U.P., eventualmente coadiuvato da dipendenti della Società dotati di specifiche competenze professionali, in relazione alla tipologia di bene, servizio o lavoro da acquisire, ovvero da un'apposita commissione. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad un'apposita commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D.P.R. n.207/2010. Il calcolo e la verifica delle offerte anomale verrà effettuato ai sensi degli artt. 86, 87, 88, 89 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006. Dell'art. 121 del D.P.R. 207/2010.
- Delle attività svolte dal R.U.P. o dall'apposita commissione aggiudicatrice viene redatto specifico verbale;

Articolo 14 – Congruità dei prezzi

- L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato, consultazione listini ufficiali in vigore, prezzari regionali e quant'altro avvalendosi anche dei prezzi di riferimento definiti dalle associazioni di categoria e/o dall'A.V.C.P.;

Articolo 15 – Garanzie

- A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore ai quarantamila euro, IVA esclusa, verrà richiesta al fornitore la garanzia ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs.n. 163/2006, prodotta secondo gli schemi di polizza tipo, concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie, approvati dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo quanto previsto dall'art.252 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Articolo 16 – Stipula del contratto

- I contratti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:
 - Per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o documenti elettronici;
 - Mediante scrittura privata;

- Nei casi di urgenza, si potrà procedere, nelle more della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti, alla stipulazione del contratto che sarà sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di verifica della mancata sussistenza di anche uno soltanto dei detti requisiti, fermo restando il diritto del contraente al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni espletate fino alla comunicazione dell'esito della verifica;
- Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito ad offrire, il contraente dovrà produrre, oltre a quanto previsto al precedente art. 15, autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs.n. 163/2006 che dovranno essere verificati anche ai fini della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs.n. 159/2011 e s.m.i.;

Articolo 17 – Esecuzione contrattuale e verifica delle prestazioni

- La Società verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il R.U.P. che svolge anche il compito di Direttore dell'esecuzione del contratto, salva diversa disposizione del Dirigente o del Legale Rappresentante circa l'attribuzione di tale incarico;
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti della Società;
- La Società si riserva la facoltà di ricorrere, alle stesse condizioni, ad aumenti o diminuzioni delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo contrattuale originario, a condizione che tale aumento non comporti il superamento delle soglie di cui agli articoli precedenti;
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Società;
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto, previa verifica che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al contratto. L'attestazione di regolare esecuzione, da parte del consegnatario dell'ufficio o sede operativa presso il quale è stato fornito il bene, servizio o lavoro rappresenta lo strumento di verifica dei servizi e delle forniture, qualunque sia l'importo;
- Nel caso di inadempimento, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il R.U.P. provvede, previa contestazione al contraente ed esame delle eventuali deduzioni di quest'ultimo, nel caso in cui le stesse non siano tali da giustificare l'inadempienza, all'applicazione delle penali previste in ordine alla singola acquisizione, avvalendosi dell'eventuale garanzia rilasciata in base al precedente art. 15, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
- Nel caso di inadempimento grave nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel caso di inadempimento che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15, che verrà assegnato dal direttore dell'esecuzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Società ha facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 15 e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contraente per il risarcimento del danno;
- In ogni caso la Società potrà risolvere di diritto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile;

Articolo 18 – Pagamenti

- I corrispettivi si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;
- Il contraente non potrà vantare diritto ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi contrattuali, ad eccezione di quanto previsto all'art.115 del D.Lgs.n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa i quali recano una clausola di revisione periodica del prezzo da fissarsi sull'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c del D.Lgs. n.163/2006;

- Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art.44 bis del D.P.R. 445/2000 come introdotto dall'art.15 della legge n.183/2011;
- I corrispettivi contrattuali saranno fatturati con la cadenza indicata nell'invito a presentare offerta ovvero nel contratto e saranno corrisposti dalla Società secondo la normativa vigente in materia e, comunque nel termine fissato nel detto invito ovvero nel contratto, ferma restando la necessità dell'attestato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.

Articolo 19 - obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
- 2) Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
- 3) Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie). Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:
 - a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
 - b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
 - c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
 - d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - e) dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Articolo 20 – Adempimenti nei confronti dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici e post – informazione.

Ai sensi dell'articolo 331 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), gli affidamenti in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

L'esito degli affidamenti di servizi e forniture pari o superiori a € 20.000 e l'esito degli affidamenti dei lavori superiori a € 40.000 fino a € 207.000 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

L'Azienda e gli operatori economici concorrenti sono, altresì, tenuti a versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo, la cui entità, in base all'importo di gara, viene riportata all'art. 2 della deliberazione della stessa Autorità del 05 Marzo 2014, emessa in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005.

Sono esonerati dal pagamento del contributo:

- Per le stazioni appaltanti, i contratti il cui importo a base di gara sia inferiore a € 40.000,00;
- Per gli operatori economici, i contratti il cui importo a base di gara sia inferiore a € 150.000,00;

L'Azienda è, in ogni caso, tenuta a richiedere il CIG (codice identificativo gara) anche per procedure di importo inferiore a € 150.000,00.

La norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010, ha infatti previsto l'obbligo della richiesta del CIG, indipendentemente dall'importo, che deve poi essere riportato su documenti di gara e strumenti di pagamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e ai sensi del Comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.10.2013, dal 01.01.2013 l'Azienda trasmette anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a € 40.000,00 i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto secondo le specifiche indicate nel Comunicato dell'Autorità del 04 Aprile 2008.

Articolo 21 – Norme di comportamento

- Il personale della Messinambiente S.p.A. e le imprese partecipanti alle procedure del Regolamento sono tenuti al rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato e si devono astenere dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali;
- Per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza posto in essere nell'ambito di un procedimento concorsuale. In particolare è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
 - La promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta a un soggetto, per se stesso o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
 - Il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
 - L'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
 - L'offerta o la concessione di vantaggi a operatori economici affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
- L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promosse dalla Messinambiente S.p.A. si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei suddetti soggetti;

- L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Messinambiente S.p.A. qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o l'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione;
- Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro;
- Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo al caldo; esse, inoltre, prendono atto e accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati a imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, a esse collegate a loro controllanti;
- La violazione delle norme contenute nel Regolamento, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione;
- La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.

Articolo 22 – Adempimenti ai sensi dell'art. 1 c. 32 l. 190/2012 – anticorruzione

L'Azienda ottempera a quanto previsto dall'art. 1 c. 32 della L. 6 Nov. 2012, n.190, pubblicando sul proprio sito istituzionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative agli affidamenti dell'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale aperto.

Articolo 23 – Accesso agli atti

- In conformità al principio giuridico della trasparenza dell'azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Regolamento attuativo D.P.R. n.184/2006 e nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n.196/2003.

Articolo 24 – Disposizioni Finali

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge, nazionale e regionale, vigenti in materia di contratti pubblici forniture;
- Il presente Regolamento revoca e sostituisce il precedente, approvato dal C.d.A. di Messinambiente S.p.A. in data 13.11.2007, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.messinambiente.it, insieme all'atto deliberativo di adozione da parte dell'organo deliberante di Messinambiente S.p.A.

Liquidatore
Alessio Ciacci

